Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18096 **Data: 14/12/2018**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 01/12/2018 relativo all'incontro (13166) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 30/11/2018 tra Milano Rossoblu U19 (604) e HC Merano Junior U19 (522).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Club Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl (522):
 GSP18071 del 21/11/2018: Diffida ai sensi dell' Art.23 del Regolamento di Giustizia

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.6 delle NOFA Giovanili 2018/2019 e 8, lett. f) delle NOFA Comuni 2018/2019 .

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** di €. 600,00.- (seicento/00) ai sensi dell' Art. 7C), penult. cpv NOFA Comuni 2018/2019, 52, n.2 e 53, n.1 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)

In fatto

L' incontro del campionato di categoria Under 19 tra l' Hockey Milano Rossoblu e l 'H.C. Merano Junior, previsto per il 28.10.2018, non veniva disputato a causa dell' inagibilità del campo di gara accertata dall' arbitro, alla presenza delle due squadre.
Con decisione GSP18058 dd. 09.11.2018 questo Giudice Sportivo disponeva il recupero di detta partita, in data da concordarsi tra le rispettive società o, in caso di mancata intesa, d' ufficio dal competente organo FISG, come da regolamento.
Avverso detta decisione proponeva ricorso in appello la società H.C. Merano Junior, chiedendo disporsi la vittoria a tavolino in proprio favore della partita in esame.
In pendenza del gravame – che non ha effetto sospensivo dell' esecutività della decisione impugnata - non avendo le società nel frattempo trovato un accordo sulla data del disposto recupero, l' Ufficio campionati, con comunicazione via e-mail dd. 27.11,2018 fissava improrogabilmente la data del 30.11.2018 per la disputa dell' incontro di recupero presso lo stadio di Casate di Como.
A riscontro di detto comunicato, la società HC Merano Junior rendeva nota l' impossibilità della propria squadra giovanile a partecipare all' incontro per la data fissata, trattandosi di giorno feriale nel quale gli atleti sarebbero stati impegnati in ambito scolastico.
Con decisione dd. 29.11.2018 la Corte Federale d' Appello rigettava il ricorso proposto dalla società altoatesina, confermando la decisione impugnata, mentre il giorno successivo la squadra meranese non si presentava sul campo di gara per lo svolgimento della partita, essendo invece presenti la squadra dell' Hockey Milano Rossoblu

e gli arbitri, che redigevano rituale rapporto inviato a questo Giudice Sportivo.

In diritto

La mancata disputa dell' incontro di recupero tra le suddette formazioni è da imputarsi a responsabilità della squadra ospite, non essendosi la stessa presentata sul campo di gara all' orario stabilito, né entro i successivi canonici 45 minuti di attesa da parte del direttore di gara e della squadra di casa e la prima conseguenza sul piano disciplinare non può essere che quella della sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 a carico della società in difetto, nello specifico l' HC Merano Junior.
A nulla può valere, ai fini di una diversa valutazione dei fatti e quindi dell' indicata responsabilità, la giustifica= zione addotta dalla società altoatesina a sostegno della preannunciata intenzione di non disputare la gara: quando, infatti, la data di un "recupero" è stata stabilita, su accordo delle parti ovvero d' ufficio, non sono più ammesse ragioni intese a differire lo svolgimento della partita, posto che il "recupero del recupero" è categorica= mente escluso dalla normativa di riferimento (art. 8, lett. e delle NOFA Comuni 2018/2019), che anche sanziona, altrettanto inequivocabilmente, con la perdita dell' incontro a tavolino, la squadra che non si presenti sul campo per la disputa della gara di recupero (art. 8, lett. f delle NOFA Comuni 2018/2019).
Inoltre, posto che vi è stata un' esplicita rinuncia alla disputa della gara da parte della società inadempiente (vedasi comunicazione via e-mail dd.27.11.2018 indirizzata alla FISG), dev' essere comminata anche la sanzione pecuniaria dell' ammenda che ai sensi dell'art.7C) NOFA Comuni è fissata nell'importo di € 1.500,00.- (millecinquecento/00), ma che in ragione della categoria giovanile cui si riferisce l' incontro, nonché dell' assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, da considerarsi circostanze attenuanti ex art.52, n.2 Regol. di Giustizia, appare equo ridurre, in forza dell' art.53, n.1 Regol. di Giustizia, ad €. 600,00.- (seicento/00).
Non si fa luogo invece all' addebito delle spese sostenute per l' organizzazione dell' evento sportivo (arbitrali, per il servizio medico, per l' ambulanza, se presente in loco, per la prenotazione dello stadio e delle ore ghiaccio, ecc.), dal momento che la società meranese aveva comunicato per iscritto ai competenti uffici della FISG, già tre giorni prima della data dell' incontro di recupero, la propria rinuncia alla gara, che pertanto avrebbe potuto essere annullata d'ufficio, con conseguente risparmio delle citate spese e segnalazione dell'accaduto a questo Giudice Sportivo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 3.6 delle NOFA Giovanili 2018/2019 e 8, lett. f) delle NOFA Comuni 2018 / 2019, il Giudice Unico Sportivo

sancisce

la sconfitta a tavolino della società H.C. Merano Junior con il punteggio di 5-0;

- visti gli artt.7C) delle N.O.F.A. Comuni 2017/2018, 52, n.2 e 53, n.1 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società H.C.Merano Junior, previa concessione della circostanze attenuanti sopra indicate ed applicata la conseguente diminuzione di pena, la sanzione pecuniaria dell' ammenda di €. 600,00.- (seicento/00).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522).

Il Giudice Unico Sportivo

Avv. Franco Biasi